



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’Organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante “Istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché riordino dell’omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”, e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca;
- VISTO** il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;
- VISTO** in particolare, l’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che prevede che *“ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del Consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro, è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzioni di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione”*;
- VISTO** il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, che all’articolo 2, comma 4-undecies, ridefinisce la struttura del Sistema Nazionale di valutazione di cui l’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) costituiscono due delle tre componenti;
- VISTO** l’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la per la stabilizzazione finanziaria”, convertito in legge, 15 luglio 2011, n. 111, con il quale viene ripristinato l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare senza soluzione di continuità con l’ANSAS;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante regolamento sul sistema nazionale di valutazione di istruzione e di formazione;
- VISTO** lo Statuto dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 dicembre 2012, e, in particolare, gli articoli 9, 10 e 11;
- VISTO** il vigente Statuto dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), ed in particolare gli articoli 9, 10 e 11;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 aprile 2013, n. 307, con il quale il dott. Giovanni BIONDI, è stato nominato, a decorrere dal 15 maggio 2013 e per un



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2013, n. 308, con il quale il dott. Giovanni DI FEDE e la dott.ssa Claudia REBESANI, sono stati nominati, a decorrere dal 15 maggio 2013 e per un quadriennio, componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2013, n. 668, con il quale la prof.ssa Cinzia ANGELINI e il dott. Arduino SALATIN, sono stati nominati, a decorrere dal 1° agosto 2013 e per un quadriennio, componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI);

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 febbraio 2014, n. 86, con il quale la prof.ssa Anna Maria Ajello, è stata nominata Presidente dell'Istituto Nazionale per la valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), a decorrere dal 5 febbraio 2014 e fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione dell'INVALSI, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2013, prot. n. 668;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la Sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

RITENUTO necessario, considerata la scadenza del mandato dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), procedere all'individuazione di un unico comitato di selezione, costituito da tre esperti, individuati attraverso i rispettivi *curricula*, avente il compito di predisporre, con avviso pubblico, secondo quanto previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per la selezione dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di amministrazione dei suddetti enti di ricerca;

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione e composizione del Comitato di selezione)

1. È nominato il Comitato di selezione, incaricato della predisposizione dell'elenco dei nominativi per la nomina a Presidente e a membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nella seguente composizione:



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

- dott. Giuseppe COSENTINO, già Capo Dipartimento presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - prof. Alberto Felice DE TONI, Rettore dell'Università degli studi di Udine;
 - prof.ssa Silvana FERRERI, professore ordinario di "Didattica delle lingue moderne" presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.
2. Il Comitato di selezione resta in carica fino al completamento della selezione dei Presidenti e dei componenti dei Consigli d'amministrazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il mandato affidato al Comitato a decorrere dalla data del presente decreto, si esaurisce con il perfezionamento delle nomine oggetto dell'incarico a seguito dell'avvenuta accettazione da parte dell'interessato.
 3. Il Comitato, nel valutare le singole candidature, deve prioritariamente garantire che il profilo dei candidati risponda ad elevata qualificazione tecnico-scientifica, comprovata da particolari competenze professionali, acquisite anche in ambito internazionale.

Articolo 2

(Criteri ed indirizzi per il Comitato di selezione)

1. Il Comitato di selezione entro 30 giorni dal suo insediamento, fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per ciascun ente. Il Comitato conclude i lavori entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione delle candidature. In caso di pubblicazione di avvisi pubblici differenti, il Comitato conclude i lavori entro 60 giorni dalla pubblicazione di ciascun avviso. Nell'espletamento dei lavori, il Comitato segue l'ordine prioritario di scadenza dei mandati dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione sui quali viene attivato.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il Comitato propone al Ministro la rosa di candidati – separatamente e per ciascun ente – per la nomina dei Presidenti e dei consiglieri di amministrazione.
3. Nella valutazione delle candidature, il Comitato di selezione tiene conto degli eventuali criteri specifici dettati dai singoli Statuti rispettivamente per il Presidente e per i consiglieri di amministrazione, che saranno richiamati nell'avviso. In assenza di tali espressi criteri, il Comitato verifica il possesso da parte dei candidati di un alto profilo scientifico o professionale o manageriale, ovvero, per il Presidente, di una comprovata esperienza nella direzione di strutture di elevata complessità, in ambito nazionale o internazionale.

Articolo 3

(Adempimenti amministrativi)

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 predispone gli Avvisi pubblici per la presentazione delle candidature ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 213/2009; le sedute del Comitato sono convocate dal Coordinatore del Comitato.



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

2. Le funzioni di Segreteria del Comitato di selezione di cui all'articolo 1 sono svolte dall'ufficio I della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
3. Per l'assolvimento dei propri compiti, ai componenti del Comitato di selezione, di cui all'articolo 1, spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Ministro
Sen. Valeria Fedeli
Valeria Fedeli